



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DEL 29 marzo 2010

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 27-28 marzo 2010 - Dodicesima giornata ritorno

Chievo Verona-Parma 0-0  
Fiorentina-Udinese 4-1  
Juventus-Atalanta 2-1  
Livorno-Bari 1-1  
Milan-Lazio 1-1  
Napoli-Catania 1-0  
Palermo-Bologna 3-1  
Roma-Internazionale 2-1  
Sampdoria-Cagliari 1-1  
Siena-Genoa 0-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 marzo 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

246/753



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM



**1) SERIE A TIM**

**Gare del 27-28 marzo 2010 - Dodicesima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

**a) SOCIETA'**

**Soc. BARI**

**Soc. MILAN**

**Soc. SAMPDORIA**

***Il Giudice Sportivo***

premesso che:

nel corso della gara Livorno-Bari sostenitori della Soc. Bari accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Lazio sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere un petardo e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Cagliari sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

\* \* \* \* \*

**Ammenda di € 25.000,00** : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo ed al 37° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore avversario cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere, al 17° del primo tempo, lanciato nel settore avversario oggetti di varia natura (bottigliette ed accendini); per avere infine, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolto ad un calciatore avversario cori costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo fatto esplodere, nel recinto di giuoco, numerosi petardi di forte intensità, cagionando in tal modo l'interruzione della gara per circa due minuti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato nel settore avversario, un petardo e due fumogeni nonchè, a fine gara, due bottigliette; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ANDERSON DA SILVA Miguel** (Cagliari): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, scalcato da terra un avversario al suolo; infrazione rilevata da un Assistente.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**AUGUSTYN Blazej** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**DELVECCHIO Gennaro** (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**ETO'O Samuel** (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**FERREIRA Lucimar** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**FLAMINI Mathieu** (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**GALLOPPA Daniele** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**GOBBI Massimo** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MAICON Sisenando Douglas** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MANNINI Daniele** (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**MENEZ Jeremy** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MUDINGAYI Gaby** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**PERROTTA Simone** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**SCULLI Giuseppe** (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ZANETTI Javier** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**PAZZINI Gianpaolo** (Sampdoria)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)**

**CANNAVARO Paolo** (Napoli)

**CONTI Daniele** (Cagliari)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)**

**GASTALDELLO Daniele** (Sampdoria)

#### **AMMONIZIONE**

#### **DECIMA SANZIONE**

**SAMUEL Walter Adrian** (Internazionale)

NONA SANZIONE

**MONTOLIVO Riccardo** (Fiorentina)

**SPOLLI Nicolas Federico** (Catania)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**CHIVU Cristian Eugen** (Internazionale)

**DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano** (Chievo Verona)

**PACI Massimo** (Parma)

**PELUSO Federico** (Atalanta)

**RIGONI Luca** (Chievo Verona)

SESTA SANZIONE

**CALDERONI Marco** (Palermo)

**COMOTTO Gianluca** (Fiorentina)

**GARGANO Walter Alejandro** (Napoli)

**MOTTA Thiago** (Internazionale)

**ZANETTI Cristiano** (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

**AMBROSINI Massimo** (Milan)

**BIONDINI Davide** (Cagliari)

**BRITOS CABRERA Miguel Angel** (Bologna)

**JURIC Ivan** (Genoa)

**MAURI Stefano** (Lazio)

**MESTO Giandomenico** (Genoa)

**ZENONI Cristian** (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**CRUZ Julio Ricardo** (Lazio)

**SUAZO VELASQUEZ Oscar David** (Genoa)

**VITALE Luigi** (Livorno)

SECONDA SANZIONE

**BELLUCCI Claudio** (Livorno)

**DE ASCENTIS Diego** (Atalanta)

**DI GENNARO Davide** (Livorno)

**FERRONETTI Damiano** (Udinese)

**GIOVINCO Sebastian** (Juventus)

**ZAMBROTTA Gianluca** (Milan)

## **PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**QUAGLIARELLA Fabio** (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Settima sanzione).

### **AMMONIZIONE**

### **SESTA SANZIONE**

**ZEBINA Jonathan** (Juventus)

### **QUINTA SANZIONE**

**MUSLERA Nestor** (Lazio)

**PEPE Simone** (Udinese)

### **SECONDA SANZIONE**

**MARCHETTI Federico** (Cagliari)

### **AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**BRIGHI Matteo** (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

## **c) ALLENATORI**

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**MIHAJLOVIC Sinisa** (Catania): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose; recidivo.

## **d) DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 APRILE 2010**

**BETTEGA Roberto** (Juventus): per avere, durante l'intervallo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto reiteratamente all'Arbitro espressioni ingiuriose.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 MARZO 2010

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*